


Pubblicato il 16/02/2022

N. xxxxx 2022 REG.PROV.CAU.
N. xxxxx/2022 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2022, proposto da

xxxxx xxxxx e xxxxxx xxxxxxxx in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore xxxx xxxxx, rappresentati e difesi dagli avvocati xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di assegnazione del sostegno didattico del 21.10.2021, con cui l'Istituto Comprensivo di Milano avrebbe assegnato, per il corrente a.s. 2021-22, all'alunno xxxxxx xxxxx un docente di sostegno per un numero insufficiente di ore;
- del Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I.) per l'anno scolastico in

corso, nella parte in cui, a fronte della descrizione della gravità delle condizioni dell'alunno ed aver specificato che lo stesso ha bisogno che i docenti di sostegno lo seguano individualmente, non esplicita la necessità di usufruire del rapporto in deroga 1:1, così omettendo di operare la necessaria valutazione del fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico;

- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale Provinciale di Milano hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;

per l'accertamento

del diritto del minore ad usufruire di un docente di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla gravità del suo handicap;

per la condanna

dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a xxxxx xxxxx il sostegno didattico, per l'a.s. 2021/2022, sulla base del bisogno rilevato, pari a 18 ore di servizio settimanale del docente specializzato, così come risulta necessario attesa la gravità dell'handicap (art. 3 comma 3 Legge 104/92) del minore disabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 il dott. Xxxxxx xxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che i ricorrenti, genitori di minore con disabilità, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento con cui l'istituto scolastico frequentato dal minore stesso gli ha assegnato un docente di sostegno per un numero di ore ritenuto inferiore rispetto a quanto necessario;

che, in particolare, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tale atto per irragionevolezza della motivazione espressa, in quanto, nonostante la consapevolezza da parte degli organi preposti della spettanza al minore di una cattedra completa di sostegno, gli sarebbero state assegnate soltanto 13 ore sulla base di un mero contemperamento delle ore di sostegno a disposizione dell'istituto scolastico di riferimento;

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, in relazione alla necessità del minore con disabilità (da qualificarsi come medio-grave, secondo la documentazione medica riversata nel fascicolo di causa), e alla non condizionabilità del diritto dell'interessato ad un sostegno adeguato alle sue necessità ad una mera contingenza numerica di disponibilità di ore assegnate a livello territoriale;

che, pertanto, l'amministrazione competente è obbligata a garantire fin da subito all'alunno xxxxxxxx xxxxx un numero di ore di sostegno adeguato, nella misura di 18 ore settimanali;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e sospende *in parte qua* i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 ottobre 2022.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

xxxxxxxxxxx, Presidente xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, Consigliere xxxxxx xxxxx,

Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

XXXXXXXXXXXXX

IL PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXX

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.